



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 101/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GIORNALETTISMO S.R.L.,
EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA “GIORNALETTISMO”
(WWW.GIORNALETTISMO.COM), PER LA VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000,
N. 28, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS E DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA richiesta di controdeduzioni del 20 febbraio 2018 inviata alla testata giornalistica “*Giornalettismo*” in merito alla pubblicazione «*Elezioni Politiche, online spuntano i sondaggi ‘clandestini’*», reperibile al link <https://www.giornalettismo.com/archives/2649874/elezioni-politiche-online-sondaggi-clandestini>, in merito a presunti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sondaggi clandestini «In teoria dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio, per tv, giornali e siti, come previsto dalla legge del 2000 sulla par condicio, non è più possibile pubblicare rilevazioni sul consenso di partiti e candidati. In pratica però avviene qualcosa di diverso. Come già accaduto in passato, anche stavolta sono spuntati online i sondaggi ‘clandestini’, le rilevazioni mascherate da competizione di tutt’altro genere, solitamente sportivo»;

VISTE le controdeduzioni trasmesse in data 22 febbraio 2018 in cui si rappresenta che:

- la testata ritiene che la tematica della par condicio sia un tema importante da analizzare;
- la testata è molto attenta alle notizie in rete e spesso approfondisce le cosiddette *fake news*;
- afferma di aver dato la notizia del sondaggio sulla “corsa clandestina” di cavalli per dovere di cronaca, senza fornire valutazioni di credibilità del dato del presunto sondaggio;
- l’articolo è stato rimosso a scopo cautelativo;

RILEVATO che dalla lettura dell’articolo oggetto di contestazione e dall’esame delle controdeduzioni emerge che l’articolo non si limita a fornire la cronaca dell’aggiramento del divieto, bensì attua esso stesso la diffusione vietata dall’art. 8 della legge n. 28/2000 fornendo altresì i risultati della rilevazione: «Per la cronaca oggi al puledro “Berlesque”, nella prima gara raccontata da Rightnation, viene attribuito un tempo di percorrenza di 36 secondi. Si dice che il 4 marzo conquisterà più sacchi di biada di tutti»;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: “In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati";*

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *"Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.";*

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RILEVATO che la testata giornalistica ha immesso nel circuito dell'informazione il contenuto di un blog relativo a rilevazioni di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una attendibilità, data dall'autorevolezza della fonte - testata giornalistica - che non avrebbe avuto laddove fosse rimasto confinato all'interno di un *blog*;

PRESO atto dell'avvenuta rimozione a scopo cautelativo posta in essere dalla testata;

RILEVATO che, tuttavia, prima della rimozione il contenuto è stato ripreso da altri siti che citano la testata giornalistica *"Giornalettismo"* come fonte dell'informazione;

RITENUTO, quindi, che l'adeguamento non è idoneo a rimuovere del tutto gli effetti lesivi della condotta anti giuridica;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto, aggirando il divieto di cui all'art. 8 della legge n. 28/2000;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Giornalettismo S.r.l., testata giornalistica “*Giornalettismo*”, di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sulla *homepage* del sito www.giornalettismo.com, per quindici giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell’articolo contestato, la circostanza della violazione dell’art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l’articolo diffuso in data 19 febbraio 2018 intitolato «*Elezioni Politiche, online spuntano i sondaggi ‘clandestini’*». Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Giornalettismo S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi